



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 136 DEL 30 ottobre 2007

OGGETTO: Ditta SICIT 2000 S.p.A., con sede legale in Via Arzignano, 80 - 36072 Chiampo (VI), e ubicazione impianto in Via del Lavoro, 114 - 36071 Arzignano (VI).
Autorizzazione integrata ambientale provvisoria Punti 4.1 e 6.5 dell'Allegato I del D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59.
Deliberazioni della Giunta Regionale n.668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL'AMBIENTE E TERRITORIO**

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande*

Mod. B - copia

da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

- CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007*";
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a – 6.5 – 6.6 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 – 3.4 – 3.5 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la*

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”;

CONSIDERATO che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;

CONSIDERATO che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

PRESO ATTO che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in data 31/05/2007, ricevuta con protocollo 353183/57.19 in data 21/06/2007, per i punti 4.1 e 6.5 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5

della DGRV n. 668/2007;

PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

PRESO ATTO che la documentazione presentata è corredata delle seguenti autorizzazioni settoriali in essere allegate al presente decreto:

- autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera rilasciata con decreto 558 in data 02/04/2001 dal Dirigente dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di Vicenza;
- autorizzazione allo scarico delle acque: "*contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale*" stipulato con Acque del Chiampo S.p.A. in data 01/02/2005.

RITENUTO di rilasciare, in base alla documentazione presentata, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D.M. 59/2005 nell'all. I ai punti 4.1 e 6.5, fermo restando l'obbligo per la ditta medesima di presentare la richiesta con la documentazione completa, utilizzando la modulistica allegata alla deliberazione n. 668/2007, entro:

- il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- i sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

RITENUTO che, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale "provvisoria" debba avere validità fino al rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre cinque anni, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.

DECRETA

1. Alla Ditta SICIT 2000 S.p.A., con sede legale in Via Arzignano, 80 - 36072 Chiampo (VI), CF/P.IVA n. 02821800246 è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria relativa all'impianto ubicato in Via del Lavoro, 114 - 36071 Arzignano (VI), per le attività previste dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate ai punti 4.1 e 6.5;
2. La presente autorizzazione è da intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni di settore ambientale in essere così come trasmesse dalla ditta ed allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. La ditta SICIT 2000 S.p.A. è pertanto tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni allegate al presente decreto:
 - autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera rilasciata con decreto 558 in data 02/04/2001 dal Dirigente dell'Area Ambiente e Territorio della Provincia di

Vicenza;

- autorizzazione allo scarico delle acque: “*contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria industriale*” stipulato con Acque del Chiampo S.p.A. in data 01/02/2005.
3. la ditta dovrà presentare la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 668/2007, entro
 - il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV 668/2007;
 - i sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;
 4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre cinque anni, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. 59/2005.
 5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta SICIT 2000 S.p.A. con sede legale in Via Arzignano, 80 - 36072 Chiampo (VI), al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza e ad A.R.P.A. Veneto, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
 6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL’AMBIENTE E TERRITORIO**
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO